



16485 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 696/2026

IZIANO MASINI

UP - 21/04/2026

RENATA SESSA

R.G.N.6388/2026

ALESSANDRINA TUDINO

- Relatore -

MARIA ELENA MELE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
POTENZA

Nel procedimento a carico di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LAGONEGRO del 10/10/2024

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte,
SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza
impugnata con rinvio per il giudizio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 10 ottobre 2024, il Giudice di pace di Lagonegro ha assolto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] dai delitti di lesioni e minaccia ai medesimi ascritti perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza indicata del Giudice di pace di Lagonegro ha proposto ricorso il Procuratore generale, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale – premesso che i reati non sono prescritti - deduce vizio della motivazione in riferimento alla mancata attivazione dei poteri d'integrazione probatoria del giudice, a fronte della rilevata erronea indicazione dei testi nella lista depositata dal pubblico ministero.

3. Con requisitoria scritta, depositata e comunicata alle parti, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Lagonegro.

4. Il 14 aprile 2026 è pervenuta memoria del difensore degli imputati, con la quale si chiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Sussiste l'interesse al ricorso del Procuratore generale.

1.1. Alla stregua dei verbali in atti, risultano le seguenti sospensioni della prescrizione conseguenti ad istanze di rinvio su istanze della difesa:

- dal 14/3/2018 al 10/4/2019 per impedimento difensore (gg. 392);
 - dal 20/11/2019 al 15/7/2020 per istanze di rinvio della difesa (298 gg);
 - dal 23/06/2022 al 9/02/2023 per istanze di rinvio della difesa (262 gg);
 - dal 9/02/2023 al 8/06/2023 per istanze di rinvio della difesa (119 gg);
 - dal 8/06/2023 al 25/01/2024 per istanze di rinvio della difesa (231 gg);
 - dal 25/01/2024 al 10/10/2024 per istanze di rinvio della difesa (259 gg),
- per un totale di giorni 1561.

Ne consegue che il termine di prescrizione dei reati, rispetto a fatti commessi in data 21 maggio 2015, e dunque in relazione ai quali il termine ordinario veniva a scadenza il 21 novembre 2022, deve essere differito sino al 1 marzo 2027.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La statuizione liberatoria assunta dal Giudice di pace è stata resa in violazione del disposto dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 274 del 2000, che prevede il diritto-dovere di accertamento dei fatti in termini analoghi a quelli previsti dall'art. 507 cod. proc. pen.

Questa Corte ha, invero, affermato come *"Il potere officioso di integrazione probatoria trova applicazione anche nel procedimento innanzi al giudice di pace, in quanto l'art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 richiama implicitamente l'art. 507 cod. proc. pen., riconoscendo al giudice di pace il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto"* (Sez. 5, n. 38354 del 11/07/2023, Rv. 285770 - 01).

2.2. Siffatto principio risponde al più generale canone per cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 - 01) in quanto, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., le condizioni necessarie per l'esercizio di siffatto potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.

Il giudice, invero, ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione nel caso in cui il pubblico ministero abbia omissso di inserire nella lista le prove che poi si è ritenuto necessario acquisire *«soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del pubblico ministero e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente»* (Sez. 6 n. 43786 del 9/10/2012 Rv 253955; Sez. 5 n. 6347 del 14/12/2007, dep. 2008, Rv. 239111).

Siffatto potere si pone in linea di continuità con la scelta di assegnare al giudice una penetrante e diffusa funzione di controllo dell'esercizio dell'azione penale e del

suo sviluppo nel corso della intera progressione processuale, dalle indagini al giudizio di impugnazione (artt. 409, 421-bis, 441, comma 5, 507, 511 e 511-bis, 603 cod. proc. pen.), poiché un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà dell'azione penale *«impone una costante verifica dell'esercizio dei poteri di iniziativa del pubblico ministero, e quindi anche delle sue carenze od omissioni»* (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591 - 01).

Peraltro, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606), hanno affermato come, nel giudizio di appello, al giudice sia consentito di disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche nel caso di prove che, benché conosciute, non erano state assunte: il che conferma la legittimità dell'esercizio dei poteri d'ufficio anche a prescindere dalle sollecitazioni delle parti. Le stesse Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che i poteri integrativi possono essere esercitati solo se la prova da assumere si riveli *"assolutamente necessaria"*, ovvero decisiva *«diversamente da quanto avviene nell'esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti»*.

Può ancora aggiungersi che questo potere andrà esercitato nell'ambito delle prospettazioni delle parti e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare: la formulazione di un'ipotesi autonoma e alternativa da parte del giudice costituisce infatti (v. Sez. un., 30 ottobre 2003 n. 20, Andreotti) *"violazione sia delle corrette regole di valutazione della prova che del basilare principio di terzietà della giurisdizione"*.

Del resto, a seguito dell'iniziativa officiosa, resta integro il potere delle parti di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova - secondo la regola indicata nell'art. 495 comma 2 cod. proc. pen. - la cui assunzione si sia resa necessaria a seguito dell'integrazione probatoria disposta d'ufficio, senza tanto faccia venir meno l'onere del pubblico ministero di provare il fondamento dell'accusa e l'obbligo per il giudice di rispettare i divieti probatori esistenti» (Sez. un n. 41281 del 2006, cit.).

Siffatto potere di intervento del giudice non contrasta con la natura "accusatoria" del rito.

Chiare, in tal senso le indicazioni della Corte costituzionale secondo cui *«sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale. Ciò, invero, significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per i fatti realmente*

commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale. Sotto questo profilo, è significativo che il nuovo codice non conosca procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il giudice sul merito della decisione; prova ne sia che ad un simile esito non conduce neanche l'istituto dell'applicazione di pena su richiesta (cfr. sentenza n. 313 del 1990)»; ed ancora: «l'assunzione di un principio dispositivo in materia di prova non trova riscontro nella normativa positiva neanche sul terreno del giudizio ordinario. Il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale» (Corte cost. n. 111 del 1993).

2.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata ha, del tutto erroneamente, applicato un'opzione interpretativa in palese contrasto con i principi enunciati, con conseguente fondatezza del ricorso del Procuratore generale.

3. Da quanto sin qui argomentato discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Lagonegro.

4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Lagonegro in diversa persona fisica.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Alessandrina Tudino



Il Presidente
Rosa Pezzullo

